



DIRITTO SOCIETARIO

Le novità sull'aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC

di Giovanni Barbato

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

Il CNDCEC ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio del 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni a rischio non significativo e si semplificano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio.

Premessa

Il CNDCEC, con deliberazione n. 9/2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, ha emanato l'aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio già pubblicate nel 2019.

All'uopo si ricorda come le Regole tecniche siano adottate *ex art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, laddove: «gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di Regole tecniche, adottate in attuazione del presente Decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».*

Ci sono varie novità nell'operatività antiriciclaggio dei commercialisti che riguardano l'autovalutazione del rischio, l'adeguata verifica e l'obbligo di conservazione dei dati.



Autovalutazione del rischio

La Regola tecnica n. 1 fissa le modalità per eseguire l'autovalutazione del rischio.

Il CNDCEC precisa che l'autovalutazione è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. Pur tuttavia è ora possibile effettuare l'autovalutazione del rischio in capo **all'associazione professionale/STP**.

Per effetto delle nuove Regole tecniche è così possibile eseguire un'autovalutazione del rischio **“centralizzata”** a livello di **Associazione professionale/STP**. Invero, già le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano indicato questa possibilità, che ora trova, però, diretto riscontro in una fonte integrativa della norma primaria.

Il meccanismo per eseguire tale adempimento rimane sostanzialmente invariato, laddove i professionisti obbligati, partendo dalla valutazione del rischio inerente, analizzano gli impatti dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dello studio e dei presidi esistenti e determinano il rischio residuo e i connessi profili di miglioramento.

Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta infatti una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

Si conferma che nella valutazione del rischio inerente ai valori previsti (da 1 a 4) sono attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori:

? tipologia di clientela;

? area geografica di operatività;

? canali distributivi;

? servizi offerti.

Al riguardo viene precisato *apertis verbis* che il fattore “canali distributivi” è difficilmente associabile all’attività professionale con la conseguenza che la relativa valutazione del rischio assume carattere residuale.

Viene, altresì, precisato che nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale



ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Tale inciso chiarisce che, come già concretamente applicato, il professionista individuale è automaticamente il responsabile antiriciclaggio, fatta salva la possibilità di individuare, attraverso un'apposita delega, una figura diversa all'interno dello studio.

Peraltro, viene stabilito che nel caso di associazioni professionali, ovvero STP, è sempre necessario introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo responsabile, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti.

In concreto vi sono quindi 2 opzioni percorribili per gli studi associati e le STP e più precisamente:

? è necessario introdurre sempre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile;

? è possibile assolvere gli obblighi antiriciclaggio individualmente da ogni singolo professionista.

Si è così meglio precisata la cornice organizzativa degli studi associati e delle STP.

La Regola tecnica n. 1 declina poi le eventuali azioni per la gestione del rischio residuo ovvero per la mitigazione del medesimo. In questo ambito, tenuto conto delle dimensioni della struttura, del numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e del numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

? nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

? nel caso di associazioni professionali, ovvero STP, occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo **Responsabile AML**, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;

? nel caso di associazioni professionali, ovvero STP con più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di **Revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva, altresì, la **formazione** del personale con carattere di programmazione e permanenza.

La Regola tecnica n. 1 prevede poi che i professionisti aggiornano l'autovalutazione del rischio



ogni qualvolta lo ritengono opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri sopra considerati e, in ogni caso, entro 1 anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Vengono così modificate le tempistiche dell'autovalutazione che sono ora slegate dalla periodicità fissa dei 3 anni, rimanendo ancorate rispettivamente:

? ai mutamenti dei parametri utilizzati dai professionisti nell'autovalutazione;

? a 1 anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (a oggi l'ultima analisi disponibile è quella del 2019).

I neoiscritti, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, potranno effettuare la prima autovalutazione del rischio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale.

Valutazione del rischio cliente

La Regola tecnica n. 2.1 sulla valutazione del rischio ha subito significative implementazioni.

Il CNDCEC, in **Tabella 1**, identifica le prestazioni da considerare a rischio non significativo con indicati i presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta.

Al riguardo viene chiarito che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007).

Per le prestazioni inserite in **Tabella 2** il meccanismo rimane sostanzialmente invariato laddove, dalla interrelazione tra il livello di rischio inherente (Tabella 2) e quello di rischio specifico (Tabelle A e B), si ottiene il livello di rischio effettivo: la determinazione del rischio effettivo avviene mediante l'adozione di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inherente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inherente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

Giova osservare, sotto un primo profilo, come, nell'esclusione derivante da obblighi fiscali, di cui art. 17, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007, siano fatte rientrare tutte le attività, anche



prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei Modelli F24.

Vengono poi allargate le prestazioni professionali a rischio inerente “non significativo” laddove oggi vi rientrano anche le seguenti prestazioni precedentemente non richiamate nella medesima categoria di rischio:

? consulente tecnico di parte;

? funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi a una Autorità giudiziale;

? funzioni di mediazione e arbitrato;

? incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina;

? attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

Sono state altresì implementate le esemplificazioni in cui non si compila, nella valutazione del rischio cliente, la Tabella B, aggiungendo anche l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale. Più precisamente, con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale, la Tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa: ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della Tabella A e dividendo per 4.

Si conferma infine che, sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata:

Grado di rischio
Non significativo

Misure di adeguata verifica